

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1839

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(FRATTINI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica
e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea

(MASERA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1995

Disciplina dell'attività all'estero svolta dalle regioni
e dalle province autonome

ONOREVOLI SENATORI. - L'esercizio delle attività all'estero delle regioni, disciplinata dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha registrato negli ultimi anni un notevole incremento, specialmente per quanto riguarda gli scambi culturali e socio-economici. Contestualmente si è avuto nell'ordinamento statale (vedi l'articolo 60 della legge 22 febbraio 1994, n. 146) una evoluzione della normativa tesa ad ampliare gli interventi delle regioni in ambito comunitario.

Per assicurare un adeguamento agli sviluppi anche giurisprudenziali dell'ordinamento italiano e di quello comunitario, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994, che innovando il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 1980, ha costituito un atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome.

Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1994 hanno inteso dare attuazione all'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, secondo le forme e le modalità indicate nell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Si precisa che tale configurazione aveva tenuto conto anche di quanto affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 150 del 29 luglio 1982 e n. 359 del 18 luglio 1991, relativamente all'attività di indirizzo e coordinamento nella materia suddetta, perchè essa fosse comunque esercitata sulla base del principio di legalità sostanziale.

L'applicazione della normativa prevista dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha posto,

tuttavia, in luce la necessità di una modifica integrativa, tale da consentire al Governo l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero da parte delle regioni e province autonome, fugando anche alcune perplessità sollevate dalle province di Trento e di Bolzano in ordine alla legittimità del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 (ricorsi alla Corte costituzionale n. 35 del 1994, della provincia autonoma di Trento; n. 32 del 1994 della provincia di Bolzano).

A tale sopravvenuta esigenza intende corrispondere il presente provvedimento legislativo.

In concreto all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, dopo il secondo comma, viene aggiunto un ulteriore comma, articolato nelle lettere a), b), c) e d) che ribadiscono la potestà del Governo di adottare comunque un atto di indirizzo e coordinamento per disciplinare la materia delle attività estere delle regioni e delle province autonome, rispettando specifici criteri e principi direttivi per aspetti che non coinvolgano solo le attività a contenuto promozionale.

In particolare, con la lettera a) si distingue tra «attività promozionali all'estero e attività di mero rilievo internazionale» e, in quest'ultima ipotesi (per la quale non è prevista l'intesa di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977) si differenziano le attività che richiedono la tempestiva comunicazione al Governo (perchè esso ne valuti la conformità all'indirizzo politico generale dello Stato in materia di relazioni internazionali) rispetto a quelle per le quali non è richiesta alcuna formalità (perchè il Governo non le reputi interferenti con la politica estera).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alla lettera *b)* si devolve all'atto di indirizzo e coordinamento l'individuazione e la disciplina dei procedimenti per la rapida conclusione delle intese di cui al secondo comma, sulla base dei programmi che le regioni debbono tempestivamente comunicare al Governo stesso.

La lettera *c)* prevede la salvaguardia comunque dell'esclusiva competenza dello Stato in ordine alla politica estera anche

per gli aspetti commerciali e finanziari delle attività promozionali.

Infine, alla lettera *d)* si demanda al Governo l'individuazione delle ipotesi in cui può essere consentito alle regioni e alle province autonome di instaurare rapporti diretti con le istituzioni comunitarie per questioni che le riguardino o quando si tratta di attività preparatorie, di informazione e documentazione in attuazione della politica comunitaria determinata dallo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, con atto di indirizzo e coordinamento il Governo disciplina l'esercizio di attività all'estero da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) distinguere tra attività promozionali all'estero ed attività di mero rilievo internazionale e, in quest'ultima ipotesi, per la quale non è prevista l'intesa di cui al secondo comma, distinguere quelle per le quali è richiesta la tempestiva comunicazione al Governo per la valutazione della loro conformità all'indirizzo politico generale dello Stato in materia di relazioni internazionali, da quelle per le quali non è richiesta alcuna formalità in quanto non interferente comunque con la politica estera;

b) individuare procedimenti per la rapida conclusione delle intese di cui al secondo comma, sulla base di programmi tempestivamente comunicati al Governo stesso;

c) salvaguardare comunque, nell'esercizio regionale e provinciale dell'attività di cui al presente comma, l'esclusiva competenza dello Stato in ordine alla politica estera anche per gli aspetti commerciali e finanziari;

d) individuare le ipotesi in cui è consentito alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano l'instaurazione di rapporti diretti con le istituzioni comunitarie per questioni che le riguardino o quando si tratta di attività preparatorie, di informazione e documentazione in attuazione della politica comunitaria determinata dallo Stato».